

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI**

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:

Acquisto a Catalogo (AC): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico per l'acquisto effettuato nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;

Bando di Ammissione al Mercato Elettronico (o Bando): bando per l'Ammissione (comprensivo dei relativi allegati) degli Operatori Economici, come di seguito definiti, al Mercato Elettronico;

Canone di noleggio: l'importo periodico corrisposto dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico a fronte dell'esecuzione del Contratto;

Capitolato d'Oneri: documento contenente le disposizioni relative all'Ammissione e alla permanenza al Bando di Ammissione;

Capitolato Tecnico: il documento allegato al Bando di Ammissione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i Prodotti offerti dagli Operatori Economici nel Mercato Elettronico;

Catalogo elettronico: l'elenco dei Prodotti delle relative caratteristiche tecniche e commerciali, offerti dall'Operatore Economico ed esposti all'interno del Sistema di *e-Procurement* secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Ammissione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;

Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Stazione Appaltante e Operatore Economico in conformità a quanto stabilito da Bando di Ammissione al Mercato Elettronico;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Stazione Appaltante nel caso di acquisto tramite RdO o Trattativa Diretta ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;

Contratto: il contratto di fornitura concluso nell'ambito del Sistema di *e- Procurement* tra l'Operatore Economico e la Stazione Appaltante;



Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;

Direttore dell'esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente a ciascun contratto di fornitura;

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

Operatore Economico: indica uno dei soggetti di cui all' art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che ha ottenuto l'Ammissione quale operatore economico per il Mercato Elettronico;

Ordinativo Diretto di Acquisto: il documento, prodotto dal Sistema, che rappresenta l'accettazione da parte della Stazione Appaltante dell'offerta pubblicata dall'Operatore Economico nel Catalogo;

Parte: la Stazione Appaltante e/o l'Operatore Economico contraente;

Prezzo (o Corrispettivo): il corrispettivo versato dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico a fronte dell'esecuzione del Contratto;

Prodotto: il bene offerto dall'Operatore Economico nel Mercato Elettronico;

Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o Regole): il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione da parte di Operatori Economici e Stazioni Appaltanti e che disciplinano i Bandi di Ammissione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Stazioni Appaltanti nell'ambito del Mercato Elettronico;

Responsabile del Procedimento: il soggetto individuato da ciascun Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiesta di Offerta (o RdO): Modalità di Negoziazione mediante la quale la stazione appaltante invia l'invito ad offrire agli Operatori Economici dalla stessa selezionati tra quelli ammessi al Mercato Elettronico ;

Trattativa diretta (TD): l'invito ad offrire inviato dalla Stazione Appaltante ad un unico Operatore Economico da lui selezionato tra quelli ammessi al mercato elettronico;

Servizi Connessi: i servizi di consegna, eventuale installazione, manutenzione, e in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto;

Stazioni Appaltanti: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che sulla base della normativa applicabile vigente sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto valgono le definizioni



contenute nelle Regole del Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione.

Articolo 2

Efficacia dell'Ordinativo diretto di acquisto e conclusione del Contratto

1. Fermo restando quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, in tema di conclusione del contratto, l'Ordinativo diretto di acquisto, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, nel momento in cui tale Ordinativo viene caricato e registrato nel Sistema dalla Stazione appaltante, il Contratto si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3.
2. Il Contratto concluso e composto dall'Ordinativo e dalla riga di Catalogo del Fornitore relativa al Prodotto acquistato è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.
3. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli Ordinativi delle Stazioni Appaltanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Prodotti che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna, l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto al successivo comma 4, la non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del comma 5.
4. Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Ordinativo è privo dell'efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordinativo: in tal caso, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante entro i quattro giorni lavorativi successivi dal ricevimento dell'Ordinativo a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla Stazione Appaltante.
5. Nel caso in cui l'Ordinativo sia inviato da una Stazione appaltante che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordinativo ricevuto entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'Ordinativo, dandone apposita comunicazione alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato alla Stazione Appaltante a mezzo di Posta Elettronica Certificata. In tal caso nessun contratto si considererà



stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i termini e le modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti.

6. Nel caso in cui il Catalogo, conformemente a quanto previsto dal relativo Capitolato Tecnico, preveda una Disponibilità Minima Garantita di Prodotti acquistabili nel Mercato Elettronico, e tale disponibilità sia stata superata, anche soltanto parzialmente, sulla base degli Ordinativi diretti di acquisto ricevuti dal Fornitore, entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'Ordine il Fornitore ha la facoltà di comunicare alla Stazione Appaltante il superamento di tale disponibilità, privando in tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla Stazione Appaltante. Nel caso in cui il superamento della Disponibilità Minima Garantita sia soltanto parziale rispetto all'Ordinativo inviato dalla Stazione Appaltante, quest'ultimo avrà la facoltà di inviare al Fornitore un nuovo Ordinativo entro i limiti di disponibilità residua del Prodotto, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata esaurita da altri Stazioni appaltanti. Nel caso in cui, nonostante il raggiungimento della Disponibilità Minima Garantita, il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordinativo, il Fornitore non invierà alcuna comunicazione alla Stazione Appaltante entro il termine previsto (quattro giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'Ordinativo) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace. Ai fini del calcolo della Disponibilità Minima Garantita, si terrà conto esclusivamente dei Prodotti venduti dal Fornitore sulla base degli Ordinativi diretti di acquisto e non tramite RDO o Trattativa Diretta o altri canali al di fuori del Mercato Elettronico.

Articolo 3

Oggetto e disciplina applicabile

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti conclusi tra gli Operatori Economici e le Stazioni Appaltanti mediante Acquisto a Catalogo e mediante procedimento di RdO o TD nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto i Prodotti di cui al relativo Capitolato Tecnico.

2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

a) In caso di Acquisto a Catalogo: dal modulo d'ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, nonché dal Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d'Oneri relativo al Bando in oggetto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;



b) in caso di RdO o TD: dalla proposta dell'Operatore Economico e dalla relativa accettazione della Stazione Appaltante, dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti anche sotto forma di Capitolato Tecnico, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d'Oneri relativo al Bando in oggetto;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i Capitolati d'Oneri Generali e Speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Stazione Appaltante, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del Contratto;

f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Operatore Economico contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

4. La Stazione Appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5. Resta inteso che in caso di Contratti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), l'Operatore è tenuto al rispetto delle clausole contrattuali indicate dalla Stazione Appaltante nelle Condizioni Particolari di Contratto e che recepiscono le previsioni normative.



Articolo 4

Obblighi generali dell'Operatore Economico contraente

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Prodotti oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Operatore Economico è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nella relativa disciplina contenuta nei documenti di cui all'art. 2, comma 2, delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
3. I Prodotti e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo dell'Operatore Economico, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico. L'Operatore Economico si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. L'Operatore Economico contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Stazione Appaltante e a Consip, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte alle presenti Condizioni Generali di Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti delle Stazioni Appaltanti, assumendosene ogni relativa alea.



5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla Stazione Appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. L'Operatore Economico si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Operatore Economico si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'Ammissione al Mercato Elettronico anche al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Operatore Economico contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla Stazione Appaltante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di Ammissione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi della Stazione Appaltante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante. L'Operatore Economico prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'Operatore Economico si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante.
8. L'Operatore Economico si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Operatore Economico verificare le relative procedure.
9. L'Operatore Economico si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Operatore Economico si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
10. L'Operatore Economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche



tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11. L'Operatore Economico si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore Economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

12. Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'Operatore Economico si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

13. L'Operatore Economico si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

14. L'Operatore Economico contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme della Stazione Appaltante.

15. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

16. Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia fatto ricorso all'avvalimento, ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico contraente



1. L'Operatore Economico, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
 - a) consegnare alla Stazione Appaltante il Prodotto oggetto di acquisto/noleggio, del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - c) rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico;
 - d) (nell'ipotesi di noleggio) garantire durante tutto il periodo di durata del Contratto il pacifico godimento del Prodotto nonché eseguire tutte le riparazioni necessarie al fine di mantenere il Prodotto in stato da servire all'uso convenuto nel Contratto;
 - f) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. L'Operatore Economico si impegna a eseguire la fornitura dei Prodotti oggetto del Contratto e – ove previsti - a erogare i Servizi Connessi presso i luoghi ed i locali indicati dalla Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento alla consegna dei Prodotti.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. L'Operatore Economico dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio della Stazione Appaltante.

Articolo 6

Consegna dei Prodotti e verbale di consegna

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la consegna dei Prodotti oggetto di acquisto o noleggio si intende comprensiva (ove compatibili con la natura del Prodotto fornito) delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti stessi. Unitamente ai Prodotti, l'Operatore Economico, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.



2. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare (ove non diversamente previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto e ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) i Prodotti oggetto di acquisto o noleggio all'indirizzo/i indicato/i dalla Stazione Appaltante. Nel caso di Prodotti oggetto di noleggio per consegna si intende l'atto del prelievo degli stessi nei luoghi indicati dall'Operatore e previsti nel Contratto.

3. Fermo quanto previsto al precedente comma 2, i Prodotti oggetto di acquisto o noleggio dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo dell'Operatore Economico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore della Stazione Appaltante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna. Nella vigenza della L.120/2020 il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile all'Operatore Economico costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge medesima.

4. Nella vigenza della L.120/2020 (In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) è inoltre sempre autorizzata la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.4. Ove compatibile con la natura del Prodotto offerto, all'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti oggetto di acquisto/noleggio, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, l'Operatore Economico, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio dei Prodotti, dovrà redigere un verbale di consegna in contraddittorio con la Stazione Appaltante. Nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà contenere almeno i dati relativi all'Operatore Economico (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi alla Stazione Appaltante (Stazione Appaltante di appartenenza), la data e il numero progressivo dell'Ordine, della RdO o della TD, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dall'Operatore che dalla Stazione Appaltante.



Articolo 7

Verifica di conformità

1. Al momento della consegna dei Prodotti, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell'esecuzione del Contratto effettua la verifica di conformità dei Prodotti consegnati, secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili alla Stazione Appaltante. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, sulla efficacia dei Servizi in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali.

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte della Stazione Appaltante stesso.

2. L'esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dalla Stazione Appaltante avvengono a spese dell'Operatore Economico. Pertanto, tra l'altro, l'Operatore Economico si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione di dette verifiche. La Stazione Appaltante dovrà restituire detti Prodotti all'Operatore Economico nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; l'Operatore Economico dovrà consegnare alla Stazione Appaltante Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall'Operatore Economico.

4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, la Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, la stessa Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta all'Operatore Economico attivando (ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) le pratiche di reso.

5. L'Operatore Economico s'impegna a ritirare, senza alcun addebito alla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con la Stazione Appaltante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

6. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia all'Operatore Economico o non



decida di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Operatore Economico è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

7. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Operatore Economico da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.

8. Le disposizioni del presente articolo possono essere, in parte, motivatamente derogate esclusivamente per i contratti la cui tipologia, per le particolari condizioni negoziali o la natura dei Prodotti, non consente di effettuare la verifica di conformità.

Articolo 8

Assistenza e garanzia

1. L'Operatore Economico contraente si impegna a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, per ciascun Prodotto oggetto di acquisto o noleggio dalla "Data di accettazione".

2. Oltre alla casella di posta elettronica, l'Operatore Economico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione della Stazione Appaltante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Stazioni Appaltanti circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, l'eventuale assistenza, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177, ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della citata Delibera.

3. In aggiunta all'ordinaria garanzia prevista dalla legge, l'Operatore Economico e/o il Produttore si impegna/no a mettere a disposizione della Stazione Appaltante la garanzia e l'assistenza *standard* eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dall'Operatore Economico medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, l'Operatore Economico si impegna ad assistere la Stazione Appaltante e a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione e il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

4. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia eventualmente offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dall'Operatore Economico e/o dal produttore o da



terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno del Catalogo dell'Operatore Economico.

5. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una mancata fruizione del Prodotto, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall'Operatore Economico contraente previo accordo con la Stazione Appaltante di appartenenza.

6. Con riferimento all'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza, l'Operatore Economico si obbliga ad attivare l'intervento e a ripristinare il Prodotto entro i termini fissati a tal fine nel Catalogo o nella RdO o TD, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

7. Restano ferme eventuali ulteriori forme di assistenza disciplinate dai Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto.

Articolo 9

Disinstallazione (dei Prodotti oggetto di noleggio)

1. Ove compatibile con la natura del Prodotto, al termine della durata del Contratto, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso, l'Operatore Economico contraente è tenuto a ritirare i Prodotti oggetto di noleggio nel termine che verrà indicato dal Stazione Appaltante nella RdO o TD o nel Contratto, ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla rimozione e al trasporto.

2. Nell'ipotesi in cui i Prodotti oggetto di noleggio non venissero rimossi nei termini indicati, non sarà riconosciuto all'Operatore Economico alcun corrispettivo ulteriore.

Articolo 10

Corrispettivo

1. In caso di Acquisto a Catalogo, il Prezzo o Canone di noleggio dei Prodotti è quello indicato nel Catalogo dell'Operatore Economico. Nel caso di acquisto tramite RdO o TD il Prezzo o Canone di noleggio sarà quello risultante dall'offerta dell'Operatore Economico in risposta alla richiesta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante potrà corrispondere al Fornitore un'anticipazione del corrispettivo pari al 20% dell'importo contrattuale alle condizioni e modalità stabilite dall'art.35, comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In applicazione dell'art. 207 del DL n. 34/2020, convertito nella L 77/2020, e s.m.i. sino alla scadenza del termine previsto dalla legge, l'importo dell'anticipazione potrà essere aumentato fino ad un massimo del



30% dell'importo contrattuale.

2. Il Prezzo o Canone di noleggio comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dall'Operatore Economico e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) gli eventuali servizi connessi, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di Contratto.

3. Il Prezzo o Canone di noleggio decorre dalla Data di accettazione dei Prodotti o, nel caso di noleggio, dal giorno di prelievo degli stessi.

4. Il Prezzo o Canone di noleggio è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il Prezzo o Canone di noleggio include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Stazione Appaltante (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Stazione Appaltante o dell'Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.

L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel Prezzo o Canone di noleggio e restano, pertanto, a carico dell'Esecutore contraente.

Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Acquisto a Catalogo, l'onere per le prime quattro pagine (prime 100 righe) dell'Ordine stesso è da intendersi incluso nel Prezzo o Canone di noleggio. L'Operatore Economico ha la facoltà di rifiutare Acquisti a Catalogo eccedenti le quattro pagine (ovvero le prime 100 righe), salvo il caso in cui il medesimo Operatore Economico intenda ugualmente dare corso all'Ordine. L'Operatore Economico è tenuto, comunque, a dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'eventuale rifiuto dell'Acquisto a Catalogo, eccedente le quattro pagine (ovvero le prime 100 righe) entro i quattro giorni lavorativi successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla Stazione Appaltante. In caso di determinazione forfetaria dell'eventuale imposta di bollo per l'Acquisto a Catalogo, questa sarà a carico dell'Operatore Economico.

5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Operatore Economico contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Prezzo o Canone di noleggio.

6. I Prezzi o il Canone di noleggio dei Prodotti sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed



invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Stazione Appaltante, si rinvia a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

8. Si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 207 del D.L. n. 34/2020 convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità ivi previste e sino alla scadenza del termine previsto dalla legge.

9. Al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi, la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del Prezzo o Canone di noleggio sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In alcune specifiche ipotesi di noleggio di Prodotti il pagamento del Canone potrà essere effettuato contestualmente al prelievo degli stessi.

2. L'Operatore Economico si impegna, inoltre a inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

3. Per le Stazioni Appaltanti facenti capo ad Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte del Stazione Appaltante - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

5. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il Prezzo o Canone di noleggio verrà fatturato dall'Operatore Economico alla Data di Accettazione della fornitura.



6. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all'Ordine ovvero alla RdO o TD a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di consegna dei Prodotti e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta, nonché il dettaglio dei Prodotti consegnati (tipo di Prodotti, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. Nel caso in cui nel Contratto sono previsti pagamenti in acconto per stati di avanzamento lavori si applicano le disposizioni dell'art. 113 bis.
9. Rimane inteso che le Stazioni Appaltanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..
10. In caso di ottenimento da parte del Stazione Appaltante del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 12

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei Prodotti ovvero rispetto al termine per la eventuale disinstallazione dei Prodotti oggetto di noleggio o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per



mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Qualora l'intervento di assistenza e le attività di ripristino del Prodotto non vengano effettuati nei termini fissati nel Catalogo o nella RdO o nella TD, sarà applicata all'Operatore Economico una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell'inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà all'Operatore Economico le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Restano in ogni caso salve le ulteriori penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dai Stazioni Appaltanti.

5. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali – ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste dai Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto - non potrà superare il 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Operatore Economico dalla Stazione Appaltante per iscritto. L'Operatore Economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Operatore Economico medesimo.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha



fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 13

Responsabilità

1. L'Operatore Economico si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Prodotti oggetto di acquisto o di noleggio o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo 14

Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico per l'Ammissione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- c) nelle ipotesi di cui al comma 5 del medesimo art.80;
- d) qualora nei confronti dell'Operatore Economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- f) violazione del divieto di interruzione della fornitura;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto;
- f) violazione del divieto di affidamento in subappalto dell'integrale esecuzione del contratto;



- f) violazione dell'art. 17, comma 4, delle presenti Condizioni Generali di Contratto (violazione dovere riservatezza);
 - g) azioni giudiziarie contro il Stazione Appaltante di appartenenza della Stazione Appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
 - h) nel caso di cui all'art. 19, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
 - l) mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO o TD;
 - m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. In caso di risoluzione del Contratto, l'Operatore Economico si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura a favore della Stazione Appaltante.

Articolo 15

Recesso

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'Operatore Economico contraente, nei casi di:
- a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti dell'Operatore Economico, anche se non gravi.
- In tal caso, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei Prodotti o venga incaricato



della gestione degli affari dell'Operatore Economico;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Stazione Appaltante di appartenenza della Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. La Stazione Appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Operatore Economico contraente per iscritto, purché tenga indenne l'Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno, ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Operatore Economico contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture oggetto del Contratto.

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Operatore Economico nei confronti del Stazione Appaltante nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991

4. È fatto divieto all'Operatore Economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 19 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.



Articolo 17

Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Operatore Economico non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) ed d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, con facoltà del Stazione Appaltante di incamerare la garanzia prestata.
3. L'Operatore Economico si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

Articolo 18

Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



3. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

5. L'Operatore Economico potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18, l'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

7. Le Parti prendono atto e accettano che, anche ai sensi degli artt. 10, 33 e ss. delle Regole, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente all'Operatore Economico o alla Stazione Appaltante informazioni circa l'esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall'art. 13.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. L'Operatore Economico dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'Operatore Economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.



3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Operatore Economico si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Operatore Economico sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Stazione Appaltante "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'Operatore Economico si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Stazione Appaltante, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Operatore Economico nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

5. Nel caso in cui l'Operatore Economico violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Stazione Appaltante diffiderà l'Operatore Economico ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Stazione Appaltante in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'Operatore Economico si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Articolo 20

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Operatore Economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Stazioni Appaltanti, in ottemperanza a



quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "**Autorità Nazionale Anticorruzione**", di seguito "**A.N.AC.**") n. 4 del 7 luglio 2011.

3. In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. L'Operatore Economico, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

5. L'Operatore Economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. L'Operatore Economico, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

7. Le Stazioni Appaltanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora **A.N.A.C.**) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della RdO o TD, all'indicazione sulla medesima RdO del CIG (Codice Identificativo Gara) e,



ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

8. L'Operatore Economico sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Operatore Economico dedicato/i.

9. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

10. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Stazione Appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

11. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora **A.N.AC.**) n. 4 del 7 luglio 2011, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'**A.N.AC.**

Articolo 21

Subappalto

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.



2. Inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'Operatore Economico, così come eventualmente individuate dalla Stazione Appaltante nella documentazione della relativa procedura di acquisto.
3. L'Operatore Economico indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
4. L'Operatore economico contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Per tutto quanto non richiamato nei precedenti commi, trova applicazione l'art. 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 22

Evoluzione Tecnologica

1. Per i soli Acquisti a Catalogo, qualora il Prodotto ordinato non sia più disponibile, in quanto il produttore ne abbia dichiarato il "fuori produzione", l'Operatore Economico potrà proporre alla Stazione Appaltante un nuovo prodotto con caratteristiche tecniche/funzionali e servizi associati almeno pari a quelli da sostituire, mantenendo lo stesso Prezzo o Canone.
2. In tal caso l'Operatore Economico dovrà formulare la proposta di sostituzione producendo una dichiarazione del produttore attestante l'avvenuta indisponibilità del Prodotto.
3. La Stazione Appaltante, all'esito dell'analisi della documentazione inoltrata circa il Prodotto "evoluto" procederà, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della dichiarazione, ad autorizzare l'Operatore Economico a procedere all'evasione dell'ordine con il Prodotto "evoluto" oppure a rifiutare la proposta di sostituzione, senza pretesa alcuna da parte di entrambe le Parti.